



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

FISEUNICIRCULAR
Via del Poggio laurentino, 11
00144, Roma

Pratica N.:

Rif. Mittente:

unicircular@unicircular.org

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTO SULLA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEGLI PFU.- RISCONTRO.

Si fa riferimento alla nota 13.5.2019, prot. p77731NA con la quale codesta Unicircular chiede chiarimenti in merito al vincolo di destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo, nel caso in cui un importatore che abbia già incassato il contributo stesso, richieda l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma IV, della Legge Fallimentare.

Preliminarmente appare necessario circoscrivere l'ambito della risposta, data da questa Direzione Generale a titolo meramente collaborativo, stante che dalla norma vigente non residuano competenze in capo al Ministero inerenti al rilascio di pareri.

Si sottolinea, quindi, che lo stesso verte esclusivamente sulle problematiche di natura ambientale, non rientrando nelle funzioni ministeriali quelle attinenti alle modalità applicative di norme citate - nella fattispecie, la Legge Fallimentare.

Pertanto, relativamente al profilo ambientale, appare opportuno evidenziare, come d'altra parte, correttamente, fa codesta Unicircular, che il contributo è necessario per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo in capo ai produttori/importatori di gestire quantitativi degli PFU equivalenti a quelli dagli stessi immessi sul mercato (Art. 228, comma 3-bis del D.lgs. 152/06).

ID Utente: 1470

ID Documento: RIN-2-Sez03-1470_2019-0001

Data stesura: 20/09/2019

✓ Resp. Sez.: Cristofanelli S.
Ufficio: RIN-2-Sez03

Data: 24/09/2019

✓ Resp. Div: Cristofanelli S.
Ufficio: RIN-2

Data: 24/09/2019

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612

e-mail: RIN-UDG@minambiente.it
e-mail PEC: dgrin@pec.minambiente.it

In altre parole, il cliente (utente finale) che acquista uno pneumatico paga un *quid* - il contributo - corrispondente al costo di gestione dello stesso pneumatico, quando sarà divenuto un rifiuto. Se quel *quid* – il contributo – fosse utilizzato per altri fini, quali che siano, verrebbero a mancare i fondi necessari per la corretta gestione dello pneumatico diventato rifiuto che, inevitabilmente, sarà gestito in maniera scorretta, fors'anche bruciato, con grave nocumento della salute umana.

Diversamente, nella migliore delle ipotesi, qualora le quantità degli PFU prescritte al produttore/importatore, fossero “semplicemente” abbandonate sul territorio, i costi per la gestione di tale quantità verrebbero nuovamente addebitati all'utente finale in quanto contribuente della tariffa comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Per i motivi esposti, questa DG ritiene che il contributo in questione, nel rispetto della disciplina normativa che regola la gestione degli PFU ed a salvaguardia della salute umana e del buono stato dell'ambiente, non possa essere sottratto alla sua originaria destinazione.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)